



.....  
VADEMECUM NORMATIVO  
E GIURISPRUDENZIALE  
PER I CALCIATORI



# *M.A.R.A.T. FOOTBALL MANAGEMENT S.R.L.*

---

## *Vademecum normativo e giurisprudenziale per i Calciatori*

## **PREMESSA**

Il Vademecum normativo e giurisprudenziale di seguito riportato costituisce uno strumento di facile consultazione fornito dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l. ai Calciatori assistiti ed ha quale finalità quella di fornire ai destinatari le principali nozioni e le indicazioni base da utilizzare nell'esercizio della propria attività di lavoro, sia nei rapporti rilevanti con la propria datrice di lavoro che in quelli instaurati con tutti i tesserati e non tesserati con i quali i Calciatori possono entrare in contatto, al fine di scongiurare la commissione di reati, di illeciti, e più in generale di qualunque violazione regolamentare delle norme statuite dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C., dall'U.E.F.A. e dalla F.I.F.A.

Il Vademecum di seguito esposto è stato strutturato con la modalità FAQ (Frequently Asked Questions) ovvero attraverso la formulazione delle domande più ricorrenti nelle materie trattate a cui segue la risposta.

L'obiettivo comune è mettere i Calciatori assistiti nelle migliori condizioni per poter esprimersi in campo e fuori dal campo ed avere così garantite le migliori prospettive di carriera che M.A.R.A.T. Football Management S.r.l. tramite il Sig. Mario Giuffredi ed i suoi collaboratori vuole garantire ai Calciatori assistiti. Per ottenere tale risultato tutti i Calciatori assistiti devono scongiurare al massimo il rischio di incorrere in squalifiche, sanzioni e/o condanne che possono minarne la carriera e la credibilità.

Inoltre, rispettando le prescrizioni di seguito esposte, tutti i Calciatori eviteranno l'irrogazione di sanzioni (ammende, penalizzazioni, retrocessioni, ecc) alla propria società datrice di lavoro e questo gli garantirà non solo il riconoscimento della loro professionalità ma scongiurerà anche sanzioni del tipo di quelle sopra indicate che possono indirettamente causare danni anche allo stesso Calciatore, perché non vincere un campionato o retrocedere a causa anche di un solo punto di penalizzazione danneggia tutti, ed i Calciatori, nei limiti delle loro possibilità, devono fare la loro parte per il loro bene, quello dei compagni e delle società datrici di lavoro.

Buon lavoro!

M.A.R.A.T. Football Management S.r.l.  
Mario Giuffredi

## **INDICE**

### **TITOLO I:**

#### **PRINCIPALI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI CON RELATIVA GIURISPRUDENZA APPLICATA**

<b>Il reato di frode sportiva.....</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>I principi di lealtà, correttezza e probità.....</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Divieto di scommesse.....</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Denuncia violazione divieto di scommesse.....</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Illecito sportivo.....</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Obbligo di denuncia illecito sportivo.....</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Illecito sportivo associativo.....</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>Dichiarazioni lesive, comportamenti discriminatori ed incitamento alla violenza.....</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>Rapporti con i tifosi.....</b>	<b>Pag. 18</b>
<b>Normativa antidoping.....</b>	<b>Pag. 19</b>
<b>Sanzioni penali violazione norme antidoping.....</b>	<b>Pag. 19</b>

### **TITOLO II:**

#### **PRINCIPI GENERALI SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO, CODICE ETICO, ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 ED ART. 7/5 STATUTO FEDERALE NONCHE' SUL MODELLO DI PREVENZIONE DI CUI AL C.U. N. 96/A DEL 03/10/2019**

<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001.....</b>	<b>Pag. 21</b>
<b>Il Modello di cui all'art. 7 c. 5 Statuto Federale con riferimento al Modello di Prevenzione ai sensi del C.U. N. 96/A del 3.10.2019....</b>	<b>Pag. 22</b>
<b>Il Codice Etico.....</b>	<b>Pag. 23</b>
<b>L'Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>Pag. 24</b>

## **TITOLO I:**

### **PRINCIPALI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI CON RELATIVA GIURISPRUDENZA APPLICATA**

#### **In cosa consiste il reato di frode sportiva e chi sono i destinatari della norma?**

Il reato di “**Frode in competizioni sportive**” è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 401 del 1989 e recentemente la Legge 17 ottobre 2014, n. 146 ha disposto un notevole aggravamento delle pene.

L’art. 1 della suddetta L. 401/1989 così come modificato dalla L. 146/2014 stabilisce che:

*“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni...al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la **reclusione da due a sei anni** e con la **multa da euro 1.000 a euro 4.000**.*

*2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

*3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della **reclusione è aumentata della metà** e si applica la **multa da euro 10.000 a euro 100.000**”.*

L’interesse giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dalla certezza e regolarità delle competizioni sportive e dalla genuinità dei loro risultati.

Soggetti attivi del reato sono tutti coloro che, partecipanti o meno alla competizione, compiono atti idonei ad alterarne il corretto e leale svolgimento.

Qualora il risultato della competizione sia rilevante per il concorso pronostici e le scommesse legali, le pene sono aggravate.

La giurisprudenza penale riguardo a tale fattispecie di reato ha statuito i seguenti fondamentali principi:

*“il reato di frode sportiva appartiene alla categoria dei reati di attentato, a consumazione anticipata ovvero di pura condotta, in cui il bene tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche...*

*Per la sussistenza del reato è richiesto il dolo specifico consistente nel fine di alterare il risultato derivante dal corretto svolgimento dell'incontro...*

*La fattispecie criminosa è, pertanto, integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta...*

*Nel caso della frode in competizioni sportive, però, è irrilevante l'accettazione della promessa o offerta da parte del destinatario, in quanto quest'ultima...costituisce a sua volta un'autonoma condotta criminosa.*

*Si tratta pertanto, di reati di pericolo per i quali non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione” (Cass. Penale, Sez. III, 25/02/2010, n. 12562).*

### **Quando si violano in ambito federale i principi di lealtà, correttezza e probità?**

L'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (**Obbligatorietà delle disposizioni generali**) stabilisce che tutti i soggetti che svolgono un'attività rilevante per l'ordinamento della F.I.G.C. sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice di Giustizia Sportiva, delle Norme Organizzative Interne e di tutte le altre norme federali oltre ad osservare i principi della *"lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*.

La violazione dei suddetti principi può integrarsi sia in relazione alla violazione di specifiche e diverse norme emanate dall'ordinamento federale, che attraverso il compimento di azioni od omissioni che non siano riconducibili a nessun'altra norma federale, ma autonomamente idonei a violare i principi di lealtà, correttezza e probità. Nell'ordinamento sportivo non esistono condotte tipiche e codificate integranti la violazione dei predetti principi ma in base alla giurisprudenza disciplinare in materia sono assolutamente vietate per i calciatori le seguenti condotte:

- contattare in prossimità di una gara calciatori della squadra avversaria per assumere qualunque tipo di informazioni sulla composizione della formazione, sullo stato di salute, sulle condizioni atletiche, sulle tattiche e sullo schieramento dei giocatori avversari (*"la condotta tenuta dal Signor Italiano e consistente nell'aver avuto in prossimità temporale di una competizione sportiva contatti con un calciatore avversario nell'ambito dei quali ha cercato di assumere informazioni sulla composizione della formazione, sullo stato di salute, sulle condizioni atletiche, sulle tattiche e sullo schieramento dei calciatori avversari integri la violazione dell'art. 1 CGS della FIGC"* **Lodo T.N.A.S. del 14 gennaio 2013** );

- comunicare via WhatsApp, sms, telefono, Messenger ed altre modalità di comunicazione telematica e non con calciatori di squadre avversarie al fine, anche scherzoso e di amicizia, di chiedere ed ottenere un minore impegno in campo (ad esempio evitando falli e comportamenti rudi in virtù dell'amicizia) oppure per richiedere un impegno particolare a calciatori impegnati contro squadre la cui sconfitta sarebbe rilevante per le rispettive posizioni in classifica (*“Questa Corte, proprio sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene necessario esaminare con attenzione e valutare il turbamento suscitato nei destinatari dei messaggi e negli altri soggetti interessati alla vicenda, per effetto e in conseguenza anche della modalità comunicativa scelta dal Calaiò, la cui esperienza ventennale come giocatore avrebbe indurlo a considerare con somma attenzione l’iniziativa assunta e le conseguenze che essa avrebbe potuto produrre, come in effetti è poi avvenuto. La decisione impugnata va, quindi, riformata e, riqualificata la fattispecie in scrutinio sotto la specie della violazione dell’art.1, comma 1 CGS, per violazione dei principi di correttezza”* **Decisione C.F.A. C.U. N. 23 del 20.08/2018**).



### **In cosa consiste il divieto di scommesse?**

L'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva (**Divieto di scommesse e obbligo di denuncia**) stabilisce un divieto assoluto di scommettere sui *“risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.G.C., della F.I.F.A. e della U.E.F.A.”*.

Il suddetto divieto riguarda tutti i soggetti che svolgono un’attività rilevante nell’ordinamento federale e che non possono, anche tramite interposta persona, accettare o effettuare scommesse e neppure agevolare con atti idonei le scommesse altrui sia presso soggetti non autorizzati a riceverle, che presso soggetti autorizzati a riceverle, e riguarda anche le gare in cui militano i soggetti destinatari del divieto.

La violazione del suddetto divieto è punita con la sanzione della **inibizione o squalifica non inferiore a tre anni** e con l’**ammenda non inferiore ad € 25.000,00**.

Se alla violazione del divieto di scommesse consegue, in relazione alla qualifica o *status* del soggetto agente, la responsabilità diretta della società, quest’ultima può essere punita con la **sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica**.

In merito alla violazione di tale norma si richiama l’attenzione alla decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. pubblicata sul **C.U. N. 171/CGF del 6 febbraio 2013** nella quale viene stabilito che si ha violazione della norma *“anche attraverso attività informative e conoscitive, a scommesse presso soggetti non autorizzati a riceverle”*.

## **Quando ed a chi si deve denunciare la violazione del divieto di scommesse?**

L'art. 24 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che tutti i soggetti destinatari dei precetti indicati al punto precedente, qualora vengano a conoscenza che società od altri soggetti sottoposti allo stesso divieto abbiano posto o stiano per porre in essere atti finalizzati ad eludere o violare il divieto di scommesse, devono informare di tali fatti la Procura Federale della F.I.G.C.

Il mancato rispetto del suddetto precetto viene sanzionato con l'**inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi** e con l'**ammenda non inferiore ad € 15.000,00**.

La segnalazione alla Procura Federale deve essere effettuata senza indugio, ovvero, appena avuta la conoscenza di atti finalizzati a compiere l'attività vietata, e non vi è per contro alcun obbligo alla semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato o comunque di timori e presentimenti non ancorati ad alcun dato reale e concreto.

I suddetti principi sono stati affermati costantemente dalla giurisprudenza federale ed a riguardo si riporta la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. pubblicata sul **C.U. N. 129/CGF del 19 dicembre 2013**:

*“affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell'omessa denuncia si rende necessaria l'esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non è sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità per la violazione qui contestata un semplice sospetto o mero presentimento. In altri termini, l'incolpato per rispondere della violazione dell'obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro anti giuridicità e il relativo disvalore sportivo”.*

## In cosa consiste l'illecito sportivo?

L'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva (**Illecito sportivo e obbligo di denuncia**) **definisce** illecito sportivo *“il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”*.

La responsabilità delle società e dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo viene prevista non solo quando questi compiono gli atti vietati dalla norma, ma anche quando *“consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse”* i fatti vietati dalla stessa norma.

Le sanzioni per i soggetti responsabili di illecito sportivo sono **l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro anni** e **l'ammenda non inferiore ad \_\_\_\_\_ €**  
**50.000,00.**

L'accertamento della responsabilità diretta a carico della società comporta la sanzione minima della **retrocessione nella categoria inferiore**, mentre l'accertamento della responsabilità oggettiva e presunta comporta la sanzione minima della **penalizzazione di punti in classifica**.

La violazione del suddetto precetto si ha non solo quando l'illecito è consumato, ma anche qualora sia solo tentato.

La differenza tra consumazione e tentativo si ripercuote sulle sanzioni, in quanto laddove vi sia alterazione del risultato di una gara oppure conseguimento di un vantaggio in classifica, le sanzioni sono aggravate.

L'aggravante sussiste anche in caso di pluralità di illeciti sportivi.

La prova dell'illecito sportivo si raggiunge su standard probatori ormai consolidati nella giurisprudenza sportiva e fra le molte pronunce si cita il **Lodo T.N.A.S. del 28 gennaio 2013** nel quale si prevede quanto segue:

*“per ritenere la responsabilità da parte di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che, nel rispetto dei ricordati principi costituzionali, debba comunque sussistere, e possa ritenersi sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito”.*

In merito al compimento di atti diretti ad integrare l'illecito sportivo si cita il **Lodo T.N.A.S. del 23 gennaio 2012** nel quale si stabilisce quanto segue:

*“La condotta posta in essere dall'istante, consistita nella partecipazione all'incontro con Buffone e Pirani nel corso del quale si è discusso del tentativo di concordare il risultato della gara Reggiana-Ravenna del 10.4.2011 e non andato a buon fine per la mancata individuazione di una soluzione soddisfacente per entrambe le squadre, integra infatti il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione.*

*Da quanto precede risulta infatti che l'istante non ha semplicemente violato il dovere di lealtà ovvero quello di denunciare l'esistenza di un tentativo di combine posto in essere da altri, ma ha partecipato all'incontro di Imola nel corso del quale si è discusso della possibile alterazione del risultato della gara Reggiana-Ravenna del 10.4.2011, ponendo così in essere l'illecito sportivo contestato”.*

## Quando vi è obbligo di denuncia in relazione ad un illecito sportivo ed a chi deve essere effettuata la denuncia?

L'art. 30 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che tutti i soggetti che svolgono un'attività rilevante nell'ordinamento sportivo, analiticamente indicati all'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, che abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al punto precedente, o comunque che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno dei suddetti atti idonei ad integrare la fattispecie di illecito sportivo hanno l'obbligo di informare la Procura Federale della F.I.G.C.

La violazione del suddetto obbligo viene sanzionata con **l'inibizione o la squalifica non inferiore ad un anno** e con **l'ammenda non inferiore ad € 30.000,00.**

La segnalazione alla Procura Federale deve essere effettuata senza indugio, ovvero, appena avuta la conoscenza di atti finalizzati a compiere l'attività vietata e non vi è per contro alcun obbligo alla semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato o comunque di timori e presentimenti non ancorati ad alcun dato reale e concreto.

In riferimento all'applicazione pratica dei suddetti principi si segnala il **Lodo T.N.A.S. del 12 ottobre 2012** nel quale è stato stabilito il seguente principio:

*“Sintomatico della comprensione della finalità illecita dell'incontro è anche il fatto che il ricorrente abbia ritenuto di rappresentare in tutto o in parte l'accaduto ai propri compagni ed al team manager...*

*Se il Portanova non avesse recepito quanto stava accadendo non avrebbe avuto neppure senso il suo avvertimento diretto ai compagni di squadra.*

*Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente, pur potendosi ammettere che egli si trovasse in uno stato di non perfetta lucidità, abbia colto che i suoi interlocutori*

*stavano proponendogli una combine e che debba ritenersi pertanto integrata la fattispecie di cui all'ultimo comma del predetto art. 7 CGS.*

*Per il perfezionamento di tale fattispecie è sufficiente infatti che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito e sia in grado di percepirne l'antigiuridicità”.*

Sempre con riferimento ai principi statuiti nel suddetto Lodo Arbitrale si ricava quale è la condotta dirimente ai fini dell'incolpazione per illecito sportivo o per omessa denuncia, in particolare per scongiurare l'incolpazione per illecito sportivo:

***“rifiuto opposto dal calciatore alla combine”.***

## Cosa significa illecito sportivo associativo?

L'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (**Associazione finalizzata alla commissione di illeciti**) stabilisce che per integrare la fattispecie di illecito sportivo associativo è necessario che *“tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti”*.

La particolarità della fattispecie è rappresentata dalla gravità delle sanzioni che, nell'applicazione concreta dettata dalla recente giurisprudenza in procedimenti aventi ad oggetto illeciti sportivi, sono state individuate fino alla **squalifica o inibizione per cinque anni con preclusione da qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (radiazione)**.

Perché si possa configurare la fattispecie prevista e punita dall'art. 17 C.G.S. la Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite nella decisione pubblicata sul **C.U. N. 013/CGF del 20 luglio 2012** ha stabilito i seguenti principi:

*“né la lettera né lo spirito della disposizione di cui all'art. 9 CGS predicano la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri.*

*Essendo piuttosto necessaria la stipulativa convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione ad ogni dispiegamento di condotta. E' quindi, da ritenere che la radice della figura di illecito federale di recente conio consista nella esigenza punitiva di condotte frutto di un patto antiggiuridico, rivolte al conseguimento, tramite circoscritti apporti individuali, ad un comune, illecito vantaggio”*.

## In cosa consistono le dichiarazioni lesive, i comportamenti discriminatori e l'incitamento alla violenza sanzionati dal Codice di Giustizia Sportiva?

L'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva (**Dichiarazioni lesive**) statuisce un divieto assoluto per tutti i soggetti che svolgono un'attività rilevante nell'ordinamento della F.I.G.C. di *“esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, dell'UEFA o della FIFA”*.

La dichiarazione è considerata *“pubblica”* quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

A tal riguardo si raccomanda un uso moderato e continente dei Social Network i cui singoli profili appartengono alla sfera privata e personale di ciascuno, ma i pensieri e le frasi ivi riportate assumono carattere pubblico ai fini della norma in esame.

Non si viola la norma in esame qualora le dichiarazioni abbiano ad oggetto l'attribuzione di un fatto determinato e l'autore delle dichiarazioni né prova la verità.

La violazione del suddetto precetto comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare commisurata a vari parametri indicati dalla stessa norma, ma qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura è prevista un'**ammenda da un minimo di € 2.500,00 fino ad € 50.000,00**, e nei casi più gravi possono essere inflitte anche le sanzioni della **squalifica o inibizione a tempo determinato**.

L'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva (**Responsabilità per comportamenti discriminatori**) sanziona *“ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso,*



*nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.*

In caso di violazione della suddetta norma da parte di un **calciatore** questi è punito con la **squalifica per almeno 10 giornate** di gara o nei casi più gravi con la **squalifica a tempo determinato**, oltre al **divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e le gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della F.I.G.C., con possibilità di estensione del divieto in ambito U.E.F.A. e F.I.F.A.**, nonché con l’**ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00.**

In caso di violazione della suddetta norma da parte di **dirigenti, tesserati, soci e non soci** di una società, questi sono puniti con l’**inibizione o la squalifica non inferiore a 4 mesi** o nei casi più gravi anche con la sanzione del **divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e le gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della F.I.G.C., con possibilità di estensione del divieto in ambito U.E.F.A. e F.I.F.A.**, nonché con l’**ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.**

La responsabilità delle **società** concorre con quella dei soggetti sopra indicati, e le stesse sono altresì responsabili per tutti i comportamenti discriminatori posti in essere dai propri tifosi sia nelle gare casalinghe che in trasferta, e le sanzioni sono molto rilevanti e graduate in relazione sia alla gravità dei fatti che alla loro reiterazione.

L’art. 25 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva (**Prevenzione di fatti violenti**) stabilisce al comma 7 che tutti i soggetti che svolgono attività rilevante nell’ordinamento federale violano il suddetto precetto quando “*pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti e rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia*”.



Costituisce *“incitamento o istigazione”* l’espressione del pensiero che tende a stimolare l’altrui volontà.

Costituisce *“apologia”* l’approvazione convinta di un episodio e quindi l’adesione spirituale ad esso.

In caso di violazione della suddetta norma si incorre nelle sanzioni dell’**ammenda e nel divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e le gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della F.I.G.C., con possibilità di estensione del divieto in ambito U.E.F.A. e F.I.F.A.**, anche cumulativamente applicate in relazione alla gravità dei fatti contestati.

## Quali sono i rapporti che i tesserati possono avere con i tifosi sia dentro che fuori dal campo?

L'art. 25 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive il **divieto** a carico dei tesserati di interloquire con i tifosi durante le gare e di sottostare a manifestazioni e comportamenti, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, quindi anche al di fuori delle gare, che costituiscano intimidazione, offesa, denigrazione, insulto o comunque violino la dignità umana.

In caso di violazione della suddetta norma ai tesserati verrà applicata la **squalifica** o l'**inibizione** unitamente all'**ammenda con diffida** che verrà applicata secondo il criterio della categoria di appartenenza del tesserato al momento della violazione:

€ 20.000,00 Serie A; € 8.000,00 Serie B ed € 4.000,00 Lega Pro.

Il successivo comma 10 dell'art. 25 Codice di Giustizia Sportiva prescrive altresì il **divieto** per i tesserati di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la propria Società. L'unica modalità per avere rapporti con i suddetti sostenitori è quella di avere un'autorizzazione da parte del Delegato della società ai rapporti con la tifoseria.

In caso di violazione del predetto divieto si applicano le sanzioni sopra indicate.

Si raccomanda pertanto a tutti i tesserati, prima di prendere qualunque iniziativa personale nei rapporti con la tifoseria, di rivolgersi preventivamente al Delegato della società ai rapporti con i tifosi (SLO) per ricevere, se necessario, l'eventuale autorizzazione ad intrattenere detti rapporti.

### **Dove consultare la normativa antidoping?**

La disciplina antidoping è regolata dalle Norme sportive antidoping consultabili sul sito [www.coni.it](http://www.coni.it) alla sezione Attività Istituzionali - Antidoping.

L'art. 4 del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 30 ottobre 2012 (**Divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute**) stabilisce in materia di doping i seguenti principi:

*“E’ fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell’ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.*

*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell’atleta”.*

### **In caso di violazione della normativa antidoping, oltre alle sanzioni sportive possono essere inflitte anche sanzioni penali?**

La Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 (**Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**) definisce doping *“la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.*

Le disposizioni penali sono stabilite all’art. 9 della suddetta Legge e prevedono, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, la **reclusione da tre mesi a tre anni** e la **multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni** per:

*“chiunque procuri ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle*

*classi previste all'art. 2 comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze".*

Le pene sopra indicate sono aumentate nei seguenti casi:

- a)** se dal fatto deriva un danno alla salute;
- b)** se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
- c)** se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuto dal CONI.

## ***TITOLO II:***

### ***PRINCIPI GENERALI SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO, SUL CODICE ETICO E SULL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 2001 ED ART. 7/5 STATUTO FEDERALE NONCHE' SUL MODELLO DI PREVENZIONE DI CUI AL C.U. N. 96/A DEL 03/10/2019***

#### ***Cosa è, ed a cosa serve il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001?***

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento statale la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato la condotta illecita.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta l'insieme dei principi, delle prescrizioni e dei protocolli adottati da una società per prevenire la commissione di reati sia da parte dei soggetti che vi operano in posizione apicale che dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

L'adozione e l'efficace attuazione del suddetto Modello organizzativo da parte della società possono inoltre costituire per la stessa efficacia esimente o attenuante in sede giudiziaria nella denegata ipotesi in cui i soggetti sopra indicati commettano uno o più reati previsti nella Parte Speciale del suddetto Modello, qualora si dimostri che la commissione degli stessi non è derivata da una "colpa organizzativa" imputabile alla società.



**In che consiste il Modello di organizzazione di cui all'art. 7 comma 5 Statuto Federale della F.I.G.C. con particolare riferimento al Modello di Prevenzione previsto dal C.U. N. 96/A del 3 ottobre 2019?**

Lo Statuto della F.I.G.C, all'art. 7 comma 5 prevede espressamente per le società che partecipano ai campionati nazionali, l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto che abbia rilevanza nell'ordinamento federale.

In sostanza, la corretta adozione ed applicazione del suddetto Modello organizzativo comporta per la società la possibilità di scongiurare o comunque vedere attenuate le sanzioni che gli possono essere inflitte dagli Organi di giustizia sportiva per responsabilità diretta od oggettiva conseguente a fatti illeciti commessi dai soggetti che vi operano in posizione apicale o sottoposta all'altrui direzione.

Tale Modello organizzativo è stato espressamente disciplinato dalla F.I.G.C. con la previsione del Modello di Prevenzione ai sensi del C.U. N. 96/A del 3 ottobre 2019 che si caratterizza per la specifica prevenzione degli atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità tipici dell'ordinamento sportivo.



## **Cosa è il Codice Etico?**

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da una società e contiene i principi e le regole di comportamento necessarie ad assicurare che le attività sportive e non sportive siano condotte con etica, lealtà, correttezza, probità e comunque nel rispetto delle rilevanti norme giuridiche e regolamentari.

I principi riportati nel Codice Etico sono vincolanti per tutti i soggetti che operano e collaborano con la società che lo ha adottato e quindi anche tale documento deve essere conosciuto dai calciatori.



## **Cosa è l'Organismo di Vigilanza previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e Modello di Prevenzione e quali compiti gli sono attribuiti?**

L'Organismo di Vigilanza (OdV) rappresenta la figura centrale del Modello organizzativo sopra esposto, sia esso realizzato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 o del C.U. N. 96/A del 3 ottobre 2019 e gli sono attribuiti compiti e poteri di iniziativa e di controllo finalizzati a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'effettiva osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e Modello di Prevenzione adottato dalla società.

L'OdV deve altresì curare l'aggiornamento del Modello e promuovere le iniziative idonee alla diffusione e conoscenza delle prescrizioni in esso contenute tra tutti i soggetti che operano a vario titolo all'interno della società.

L'OdV deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e delle Norme statutarie e regolamentari emanate dalla F.I.G.C.

Ogni società a riguardo ha indicato nel proprio Modello i recapiti per contattare l'OdV. Qualora l'OdV riceva una segnalazione/denuncia di una violazione di legge o regolamentare compiuta all'interno della società la deve valutare ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti a procedere ad una indagine interna

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'OdV deve agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza



dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.